



- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150044355058 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160009861947 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160009861947 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160068361674 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014357365 IVA-ALTRO 2013

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

Le parti insistono nei rispettivi atti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso telematico depositato il 17.6.2019 presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la I S.R.L. ha impugnato le cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe, emesse per omesso versamento di Ires, Irap ed Iva per il 2012 ed il 2013- di cui ha asserito di essere venuta a conoscenza per mezzo dell'estratto di ruolo ottenuto il 20.3.2019- deducendone l'illegittimità formale e sostanziale.

Si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato.

Invero, l'oggetto della presente impugnazione è costituito da quattro cartelle di pagamento e dalle relative

iscrizioni a ruolo, di cui il ricorrente asserisce di essere venuto a conoscenza soltanto per iniziativa propria ottenendo -in data 20.3.2019- l'estratto di ruolo dall'Agente della riscossione.

Orbene gli estratti di ruolo sono impugnabili autonomamente nel caso di mancata notifica all'interessato degli atti impositivi e di riscossione ad essi relativi (cfr: Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 02/10/2015, n. 19704).

Nel caso in esame, deve rilevarsi che non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio le notifiche prodotte dall'Agente della riscossione poiché –come correttamente eccepito dal ricorrente – le stesse sono state depositate tardivamente in data 17.2.2021, rispetto alla data prevista per la prima udienza dell'1.3.2021, cioè oltre il termine di cui al disposto dell'art. 32 del D.Lgs. n.546/1992, che si applica anche alla fattispecie del deposito della documentazione allegata alla memoria costitutiva della parte resistente. Ne consegue che le cartelle di pagamento impuginate devono essere annullate.

Le spese si compensano in considerazione della particolarità della vicenda.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati.  
Spese compensate.